

Causa T-77/94

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Archiviazione di una denuncia in mancanza di risposta dei denunciati entro il termine impartito — Compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE, di una commissione a carico dei fornitori che hanno concluso contratti aventi ad oggetto la consegna di prodotti della floricoltura a imprese stabilite nell'area commerciale di un'associazione cooperativa di vendita all'asta — Compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE, di un obbligo esclusivo di acquisto assunto da grossisti che rivendono tali prodotti ai dettaglianti in uno spazio commerciale specifico della stessa area — Discriminazione — Effetti sul commercio tra Stati membri — Valutazione nel contesto globale di un insieme di regolamentazioni — Mancanza di effetto rilevante»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 14 maggio 1997 II - 762

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Fasi successive del procedimento — Comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 — Nozione (Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)*

2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Mancata risposta alla comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 — Conseguenze per il denunciante*
(Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)
3. *Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Rigetto definitivo di una denuncia per infrazione alle regole di concorrenza — Nozione*
(Trattato CE, art. 173)
4. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio del commercio tra Stati membri — Valutazione rispetto a un complesso di accordi e non invece rispetto a ciascun accordo considerato isolatamente*
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
5. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio del commercio tra Stati membri — Effetto rilevante — Portata della comunicazione relativa agli accordi di minore importanza — Criteri di valutazione — Accessibilità del mercato — Contributo significativo dei contratti controversi a un'eventuale scompartimentazione del mercato dovuta a un gran numero di contratti analoghi*
(Trattato CE, art. 85, n. 1)

1. Qualora la Commissione, nell'ambito del procedimento amministrativo di esame delle denunce per infrazione alle regole di concorrenza, dopo una prima presa di posizione con la quale comunicava la sua intenzione di archiviare le pratiche di cui si tratta senza decisione formale e una corrispondenza con i denunciati con la quale questi chiedevano il trattamento formale delle denunce presentate, risponda con una comunicazione che indica i motivi per i quali non sembra giustificato dar seguito favorevole alle denunce, facendo espressamente riferimento alla chiusura della pratica e fissando un termine per la risposta, tale comunicazione dev'essere interpretata come una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, anche se non faccia espressa menzione di tale disposizione.

denunciante non risponda a una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 entro il termine fissato ai sensi dell'art. 6, n. 1, della stessa disposizione, a condizione che questo termine sia ragionevole, tuttavia l'acquiescenza del denunciante all'archiviazione della sua denuncia non può essere presunta in maniera irrefutabile per il solo fatto della scadenza di tale termine. Non sarebbe infatti compatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa che la Commissione possa archiviare la denuncia se circostanze particolari possono legittimamente giustificare l'inosservanza del termine fissato dalla stessa Commissione.

2. Benché la Commissione abbia il diritto di trarre conseguenze dal fatto che un

3. È ricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un denunciante nei confronti di una lettera della Commissione che, facendo seguito a una prima presa di posizione e a una comunicazione ai sensi

dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce risposta alle domande del denunciante dirette all'adozione di una decisione formale sulla sua denuncia e che dichiara, dopo un riesame del merito, che non si dà luogo a intervento, poiché una risposta di tal genere non può essere considerata diversamente da un rigetto definitivo della denuncia.

4. Quando un complesso di accordi è atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri, è irrilevante che accordi che formano parte integrante di questo complesso, considerati isolatamente, incidano o meno in misura rilevante sul commercio tra Stati membri.
5. Perché un accordo tra imprese possa pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è necessario che, in base a un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che esso è atto ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo da far temere che possa ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.

Un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante, tenuto

conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

A questo proposito, il solo fatto che un complesso di accordi superi i limiti previsti dalla comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore non permette di desumere con certezza che gli accordi di cui si tratta sono idonei a incidere sul commercio tra Stati membri in modo sensibile.

Tuttavia, la valutazione degli effetti di un accordo nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, unitamente ad altri, a produrre un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. Del pari, l'effetto cumulativo prodotto da numerosi accordi analoghi costituisce uno degli elementi per valutare se, mediante un'eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio tra Stati membri possa venire pregiudicato, in particolare in quanto gli accordi di cui si tratta abbiano per effetto di impedire l'accesso al mercato a concorrenti provenienti da altri Stati membri, ostacolando così l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato. Tuttavia, l'art. 85, n. 1, del Trattato si applica ai soli contratti che contribuiscono in misura significativa a un'eventuale scompartimentazione del mercato.